

STATUTO

PROMOVENEZIA, SOCIETA' CONSORTILE MISTA PER AZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA - PROMOVE S.C.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA VE SESTIERE CASTELLO 5312/A

Codice fiscale: 02814090276

Numero Rea: VE - 241550

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-09-2004 - Statuto completo	2
--	---

**PROMOVENEZIA
SOCIETA' CONSORTILE PER LA PROMOZIONE TURISTICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: VENEZIA, CASTELLO n. 4421
Capitale sociale euro 156.000,00 interamente versato
Codice fiscale e n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di VENEZIA: 02814090276
Numero R.E.A.: 241550

S T A T U T O

Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile e dell'art. 24 Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 13 e successive modificazioni, così come modificato da Consiglio Regionale nella seduta del 23 dicembre 1994, la società consortile mista a responsabilità limitata, denominata:

“PROMOVENEZIA, Società Consortile per la promozione turistica a responsabilità limitata – PROMOVE s.c.r.l.”

avente capitale pubblico e privato.

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale in Venezia (VE), Sestiere Castello n. 4421.

Art. 3 – La società, al fine di conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta turistica regionale in Italia e all'estero per i settori di cui all'art. 8 della L.R. 13/94 e successive modificazioni, svolge le seguenti attività:

- a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
- b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni promozionali, nonché distribuzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo pubblicitario;
- c) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati;
- d) gestire eventi aggregativi in genere, con particolare riferimento ad attività congressuali, fieristiche, e-sportive culturali, di intrattenimento, spettacolo e sportive, connesse anche alla organizzazione di manifestazioni turistiche e tradizionali in Italia e all'estero, favorendo a parità di condizioni i soci consorziati.

La società potrà altresì:

- assumere partecipazioni in altre società di capitali, che perseguano oggetto sociale analogo o affine;
- compiere ogni azione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, di avalli e di ogni garanzia, anche reale, a favore di terzi.

Art. 4 – Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrecento) e potrà essere prorogata.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – QUOTE SOCI

Art. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 156.000,00 (centocinquantaseimila virgola zerozero) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.

I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale

possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6 – Soci

Possono far parte della Società, in qualità di soci, le imprese turistiche di cui al comma I dell'art. 13 della Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 13 e successive modificazioni.

Possono altresì, partecipare in qualità di soci, le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura; gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni di Pro loco, nonché enti pubblici ed organizzazioni private comunque interessati al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci consorziati.

In conformità alla Legge Regionale del Veneto 16 marzo 1994 n. 13, art. 24, comma 4°, la quota di partecipazione di ogni socio, da questi detenuta anche per il tramite di società controllate o collegate ex art. 2359 C.C. nonché per interposta persona, è limitata, con la conseguente impossibilità di iscrizione a libro soci e in ogni caso la sospensione del diritto di voto per tutte le quote in eccedenza,:

- quanto agli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A. e gli altri istituti o disciplinati dalla Legge): nessuna limitazione fermi i limiti stabiliti dall'art. 24 L.R. Veneto 16 marzo 1994, n. 13;

- quanto alle Associazioni aderenti alle Confederazioni ed Associazioni di categoria rappresentate nel CNEL: 10% del capitale sociale ciascuna;

- quanto ai soggetti residui: 0,3% del capitale sociale ciascuno.

L'acquisto di quote da soggetto non socio deve rispettare preventivamente il dettato dell'art. 8 del Presente Statuto.

Qualora uno dei soci perda i requisiti di impresa turistica, così come definiti al comma I della Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 13 e successive modificazioni, dovrà darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedere all'immediato collocamento presso altri soci della quota posseduta dal socio in questione alle medesime condizioni economiche previste per la liquidazione.

L'assemblea dei soci potrà deliberare aumenti di capitale riservati ad imprese e/o Enti Pubblici, che manifestino con lettera inviata al Consiglio di Amministrazione, l'intenzione di partecipare alla società in qualità di soci.

TITOLO III – AMMISSIONE, CESSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

Art. 7 – Obbligo dei soci

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto della società e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 8 – Ammissione

La domanda di sottoscrizione o di autorizzazione all'acquisto di quote della società da parte dei soggetti non soci ma rientranti nelle categorie di cui all'art. 6 del presente statuto, deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre all'indicazione della quota di capitale che si intende sottoscrivere od acquistare, anche l'espressa dichiarazione di accettazione delle norme di cui al presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decide, con delibera motivata, sull'ammissione del socio, a norma di regolamento.

Art. 9 – Cessione di quote

In caso di trasferimento delle quote inter vivos è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono.

Il socio che intenda cedere le proprie, dovrà dare comunicazione di tale intendimento al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, il Consiglio di Amministrazione, a mezzo affissione per dieci giorni presso la segreteria della società, dovrà dare comunicazione dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni in proporzione alle quote da ciascuno possedute al momento della comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita al Consiglio di Amministrazione entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di affissione dell'offerta presso la segreteria della società.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dal Consiglio di Amministrazione, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

Art. 10 – Recesso

Il socio può recedere dalla società con preavviso di almeno sei mesi, comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione della società.

Art. 11 – Esclusione

L'esclusione opera nei confronti del socio oltreché nelle ipotesi stabilite dall'articolo 2286 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione ex articolo 6 del presente statuto;
- b) l'insolvenza verso la società;
- c) la dichiarazione di fallimento, nel qual caso l'esclusione opera di diritto;
- d) la mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto Sociale, dei regolamenti, e/o delle deliberazioni degli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, previa delibera del collegio dei probiviri, che provvede al collocamento della quota sociale del socio escluso.

Art. 12 – Liquidazione quote

La quota del socio recesso, dovrà essere collocata presso altri soci o terzi, al minor valore tra quello di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato e quello nominale del capitale sociale sottoscritto e versato.

La quota del socio escluso non può essere in alcun modo liquidata e verrà collocata proquota su tutti i soci.

In caso di morte di un socio, gli eredi e gli aventi diritto, a scelta, potranno rimanere soci della società, se ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto, oppure chiedere entro sei mesi la liquidazione della quota che dovrà avvenire entro un anno dal decesso, al minor valore fra quello di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato e quello nominale del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi sociali della società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri.

TITOLO V – ASSEMBLEA

Art. 14 – Assemblea soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'intervento in assemblea è regolato dalla Legge.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, munito di procura valida per una sola riunione, stesa in forma di scrittura privata.

Art. 15 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.
Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 16 - L'assemblea è convocata dal presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di un giorno diverso per l'eventuale seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori nonché, se nominati, i componenti del collegio sindacale.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza del capitale presente.

Art. 18 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita e può deliberare in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del capitale fatte salve le maggioranze previste dal 4° comma dell'art. 2369 C.C..

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per la redazione del verbale, quando non debba essere effettuata dal Notaio, il Presidente è assistito da un segretario da lui prescelto, anche non socio; il Presidente può altresì scegliere due scrutatori fra i soci ed i loro rappresentanti.
Il Presidente controlla la regolarità delle singole deleghe e il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

L'Amministrazione è affidata al Consiglio composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria che ne fissa di volta in volta il numero; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente ed un Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio fra i propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società compiendo tutti gli atti e concludendo tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, ad eccezione solamente dei poteri che per legge o statuto spettano esclusivamente all'assemblea.

Il mandato di amministrazione è retribuito nelle misure stabilite dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea potrà inoltre deliberare l'accantonamento annuale di una indennità di fine mandato da attribuire al Consiglio di Amministrazione alla cessazione del rapporto con la società.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che di tali identificazioni si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'Amministratore che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura della sottoscrizione del relativo verbale.

Qualsiasi decisione del Consiglio di Amministrazione sarà valida se adottata con la presenza della maggioranza dei suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 – Presidente e Vice-Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, da esecuzione alle deliberazioni del consiglio, vigila per assicurare che l'attività sia svolta in conformità agli interessi della società.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente.

Art. 22 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea che ne designa anche il Presidente, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 23 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea che designa anche il presidente.

La qualità di componente il collegio è incompatibile qualsiasi altra carica.

I proviviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Sono deferite al collegio le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società.

Le controversie di cui alla presente clausola, oltre a quelle inerenti l'esclusione di un socio, si intendono quelle connesse alla interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché tutte quelle concernenti il comportamento scorretto dei soci ed in generale all'esercizio dell'attività sociale.

I proviviri si pronunceranno entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Le pronunzie, di immediata esecuzione, sono inappellabili e prese senza particolari formalità.

Ai componenti del collegio spetta un rimborso delle spese sostenute in esecuzione del loro mandato.

Art. 24 – Direttore

La gestione ordinaria della società e l'esecuzione delle disposizioni del presidente, sono affidate, ove occorra, ad un direttore, il quale è responsabile degli uffici e del personale della società. Il direttore svolge altresì le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

TITOLO VII – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 25 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale della società ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio che sarà depositato, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per approvarlo; in tale periodo i soci possono prenderne visione ed estrarne copia.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno accantonati in un fondo di riserva. E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione e riserve durante la vita della società, sotto qualsiasi forma e denominazione.

TITOLO VIII – REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 – Regolamento interno

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà promulgare il regolamento interno.

Il regolamento interno dovrà essere approvato o modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'articolo 17 del presente statuto.

Art. 27 – Scioglimento

Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea delibera con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passi-

vità, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea.

Art. 28 – Disposizioni generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.

Il sottoscritto amministratore Ugo Samuelli dichiara che il presente documento informativo è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia autorizzata con provv. prot. n. 18676/2000/A.S. del 24/08/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Venezia1.